

# COMUNE DI ANTILLO

## STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 4 del 09/01/1993

### Capo I NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

#### Art. 1 *Il Comune*

1. Il Comune è ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da esse attribuite o delegate.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

#### Art. 2 *Il territorio, la sede, lo stemma*

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali, confinante a nord con Casalvecchio Siculo e Limina, a nord-est con Roccafiorita e Graniti, a nord-ovest con Rodì Milici e Castoreale, a sud con Francavilla Sicilia e Fondachelli-Fantina a sud-est con Motta Camastra. E' composto dal capoluogo più le frazioni: Morzulli, Giardino, Grotta, Cicala, Romito, Canigliari, Pinazzo.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3. La sede del Comune è nel capoluogo. Presso di essa si riuniscono la giunta, il consiglio e le commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono quelli che il Comune ha in atto in dotazione regolarmente approvati dagli organi competenti.

#### Art. 3

## *I beni comunali*

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

### Art. 4

#### *I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione*

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne delimitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, e delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Riconosce la funzione e il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

## Capo II

### FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

#### Art. 5

##### *Le funzioni del Comune*

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;

i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

#### Art. 6

##### *I servizi pubblici locali*

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità sociale.

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle forme giuridiche definitive: in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si rende opportuna, in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni interessati alla gestione di servizi.

#### Art. 7

##### *I compiti del Comune per i servizi di competenza statale*

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo .

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate al sindaco, ove occorra, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite il corpo dei vigili urbani coadiuvato dal personale tecnico-amministrativo.

#### Art. 8

##### *La programmazione*

1. Il Comune, attua la politica di programmazione, coordina con la Regione e con la Provincia e gli altri enti; territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua inoltre il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

#### Capo III

##### FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### Art. 9

##### *La valorizzazione e la promozione della partecipazione*

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche sulla base di frazioni.

#### Art. 10

##### *La valorizzazione delle associazioni*

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, volti a favorire .

2. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

La giunta valuterà sui requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno, che l'amministrazione vorrà disporre con delibera del consiglio comunale lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

#### Art. 11

##### *Gli organismi di partecipazione*

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto.

#### Art. 12

##### *Le situazioni giuridiche soggettive*

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.

2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.

5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

#### Art. 13

### *L'iniziativa e le proposte popolari*

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Ai cittadini e agli organismi e alle associazioni di cui sopra è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza. Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività. Il diritto di intervento dei cittadini, a mezzo del predetto diritto, è diretto non a fornire informazioni all'autorità, ma assume la funzione di strumento di pressione esplicita. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità, le forme dell'esercizio del diritto di udienza che, in ogni caso, deve essere garantito attraverso l'udienza pubblica dei cittadini, singoli o associati, da parte del sindaco o suo delegato nella sede del consiglio comunale e con cadenza almeno mensile. La richiesta dell'esercizio di udienza deve essere presentata al sindaco per iscritto, con indicazione della questione oggetto della trattazione, e sottoscritta da almeno 50 cittadini, anche facenti parte di associazioni e organismi vari.

#### Art. 14

##### *Le istanze, le proposte e le petizioni*

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia competenza giuridica del Comune stesso.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena d'inammissibilità.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del sindaco o suo delegato.
5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.
6. La giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal consiglio comunale e nell'ambito dei poteri per rispettivi organi.
7. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il sindaco e la giunta ed in consiglio comunale.
8. Delle istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

#### Art. 15

##### *Il referendum consultivo*

1. E' previsto il referendum consultivo su richiesta del 25% dei cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Antillo.
2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.
3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. La proposta di referendum deve essere richiesta al sindaco che, entro 30 giorni dalla ricezione dal comitato del referendum stesso, la discute in giunta che esprime

apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 60 giorni successivi.

5. La giunta dovrà valutare le regolarità della composizione del comitato promotore, dell' oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

6. Il consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei 20 giorni successivi all'approvazione definitiva della delibera di cui al punto 4.

7. n referendum qualora nulla osta può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera d'indizione.

8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

9. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

#### Capo IV

### FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

#### Art. 16

##### *Il diritto d'informazione e di accesso*

1. Tutti i cittadini hanno diritto - sia singoli che associati - di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Per ogni settore, servizio ed unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'amministrazione - mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi - conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.

3. L'amministrazione costituirà, altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

4. Il Comune garantisce, mediante il regolamento ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

5. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

7. Il diritto alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.

8. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

#### Art. 17

##### *Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali*

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 35 - ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto d'informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.

2. L'informazione si concreta, in base all'art. 18 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 e all'art. 29 del D.P.R. n. 268/87, nella ricezione preventiva, costante e tempestiva, del materiale relativo alle materie seguenti:

- il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- i programmi d'investimento;
- le innovazioni tecnologiche;
- gli organi dei servizi e degli uffici;
- l'organizzazione del lavoro;
- la politica degli organici e gli affari del personale;
- i piani di produttività, i progetti ed i programmi, nonché gli incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa;
- il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- quanto altro l'amministrazione ritenga di dover far conoscere.

3. Su tali materie le organizzazioni sindacali suddette hanno l'obbligo di parere non vincolante per l'amministrazione attiva da esprimersi in forma scritta entro 7 giorni dal ricevimento dei documenti.

4. Il diritto d'informazione non esclude quello di contrattazione previsto dagli artt. 3 e 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e reso esecutivo con le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. n. 268/87 e dai successivi accordi collettivi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

5. I diritti d'informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'amministrazione.

## Art. 18

### *Costituzione consorzi*

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi può costituire un consorzio con altri Comuni dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge regionale n. 48 in quanto compatibili.

A tal fine i rispettivi consigli comunali approvano una convenzione unitamente allo statuto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

In particolare la convenzione deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie nonché la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

L'assemblea del consorzio è composta da rappresentanti degli associati nella persona del sindaco o suo delegato ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge i consiglieri di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

## Capo V

### LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

## Art. 19

### *Gli organi del Comune*

1. Sono organi del Comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Il consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La giunta è organo di gestione amministrativa.
4. Il sindaco è organo monocratico. Egli è illegale rappresentante dell'ente. E' capo

dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, autorità sanitaria.

#### Art. 20

##### *Il consiglio comunale*

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. Il consiglio comunale dura in carica 4 anni e comunque sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Coloro che nel corso del quadriennio siano eletti in surrogazione di altri rimangono in carica solo sino a quando vi sarebbero rimasti i successori.

3. I consiglieri possono costituirsi in gruppo, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capi gruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

4. Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno la metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente la nuova elezione del consiglio avverrà entro novanta giorni. La durata in carica del consiglio è rapportata al periodo di carica residua della carica di sindaco; la nuova elezione del consiglio è abbinata all'elezione del sindaco.

#### Art. 21

##### *Prima adunanza del consiglio*

1. La prima convocazione è disposta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

2. La convocazione è disposta dal presidente uscente con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere nuovo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, ed in caso di parità di voti dal più anziano di età, al quale spetta la presidenza provvisoria dell'assemblea sino all'elezione del Presidente.

#### Art. 22

##### *Giuramento*

1. Il consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula: «giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione».

Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.

2. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Del giuramento si redige processo verbale. I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica

La decadenza è dichiarata dal consiglio.



## Art. 23

### *Adempimenti della prima adunanza*

1. Nella prima adunanza e, ove occorra in quella immediatamente successiva, il consiglio comunale procede alla convalida, surroga e giuramento; espletate tali incombenze, elegge nel suo seno il Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice, il consiglio comunale elegge altresì con le stesse modalità un vice presidente.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal vice presidente; ed in caso di assenza di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali. La prima convocazione è disposta dal Presidente uscente.
3. Il consiglio comunale è convocato dal Presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
4. Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso la presidenza provvisoria dell'assemblea fino alla elezione del Presidente; la prima convocazione in base alla legge regionale n. 7/92 è disposta dal sindaco uscente giusto comma 6°, art. 19 della citata legge regionale n. 7.
5. Nell'ipotesi di omissione di cui ai precedenti commi il segretario comunale ne dà comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

## Art. 24

### *Riunioni del consiglio*

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente cui compete:
  - di presiedere l'assemblea;
  - dirigere il dibattito;
  - fissare la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio comunale per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali;
  - diramare gli avvisi di convocazione del consiglio e l'attivazione delle commissioni consiliari.
2. Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria.
3. Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria ogni trimestre.
4. Quando si ravvisano ragioni di necessità, tali da rendere indifferibile la trattazione di determinate proposte, si riunisce in sessione straordinaria:
  - a) per domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica;
  - b) per determinazione del sindaco;

In tal caso la riunione del consiglio comunale deve avere luogo entro 20 giorni dalla presentazione della domanda o dalla determinazione del sindaco.

Il consiglio esamina preliminarmente la sussistenza degli estremi di necessità e, ove non la riscontri può rinviare la trattazione dell'affare alla prima seduta della sessione ordinaria.

## Art. 25

### *Presidenza*

1. La presidenza del consiglio spetta al Presidente ed in caso di sua assenza temporanea al vice presidente o in caso di assenza o impedimento dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

## Art. 26

### *Convocazione del consiglio comunale*

1. il consiglio comunale è convocato dal Presidente mediante avviso contenente le proposte da trattare da consegnarsi almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza nella dimora dei consiglieri o nel domicilio eletto nel Comune.

2. Gli elementi delle proposte da trattarsi in aggiunta a quelle già iscritti all'ordine del giorno debbono essere comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi in modi e termini stabiliti dal comma precedente.

3. Nei casi d'urgenza la consegna dell'avviso con gli elementi previsti dai commi precedenti può avere luogo anche 24 ore prima; in tal caso ogni delibera su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti può essere differita al giorno seguente.

4. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo comunale.

5. Le proposte poste all'ordine del giorno da pubblicarsi a cura del segretario comunale all'albo pretorio nei termini di cui ai commi precedenti devono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima o 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza, completi dei pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/90 recepita con integrazioni e modifiche dalla legge regionale n. 48/91 e, ove occorra, dal revisore dei conti.

6. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al consiglio, spetta al Presidente ed ai relativi componenti del collegio secondo l'ordine cronologico di presentazione.

7. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno.

## Art. 27

### *Numero legale*

1. Il consiglio delibera in seduta pubblica, salvo che con deliberazione motivata sia stabilito diversamente o non si tratti di questioni che implicino apprezzamenti o giudizi sulle persone, con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti l'elezione a cariche ad esclusione di quelle di Presidente e vice presidente o, quando venga esercitata facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.

3. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno senza ulteriore avviso di convocazione.

4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità della seduta l'intervento di 2/5 dei consiglieri in carica.

5. Non si computano nel numero legale per la validità dell'adunanza i componenti che prima della votazione si siano allontanati dalla sala dell'adunanza.

6. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti salvo che la legge non prescriva una maggioranza speciale.

## Art. 28

### *I diritti dei consiglieri comunali*

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

3. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

4. Il sindaco o un suo assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

## Art. 29

### *Le Competenze del consiglio*

1. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell' ente e di eventuali aziende speciali ed istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi delle opere pubbliche, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari o comunque finanziati ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali, e pluriennali per, la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi; i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali e loro attuazione, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, la costituzione di istituzioni o aziende speciali;

g) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi salvo che la loro determinazione non sia stabilita per legge o ,soggetta a discrezionalità tecnica;

h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi alla locazione di immobili;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate, negli importi di cui alla successiva lettera

“m”;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate, le concessioni, riferite alle opere pubbliche, le modalità di scelta del contraente ed i bandi di gara per le opere pubbliche e per le forniture che abbiano oggetto di valore pari a lire 90 milioni da aggiornarsi annualmente agli indici ISTAT;

n) variazioni di bilancio e storno di fondi;

o) istituire al suo interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale;

p) promuovere, una sola volta nel quadriennio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.

#### Art. 30

##### *Dimissione del consigliere*

1. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate al consiglio comunale e sono da ritenersi irrevocabili, non necessitando di presa d'atto da parte del consesso.
2. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la comunicazione di cui al comma 1.

#### Art. 31

##### *Scioglimento del consiglio comunale*

1. Il consiglio comunale è sciolto, nei casi previsti dall'art. 54 dell'O.EE.LL. integrato dall'art. 39 della legge n. 142/1990, introdotto con le modifiche apportate dalla legge regionale n. 48, art. 1, n. 1, lettera f), con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali previo parere del C.G.A. e con le procedure di cui al comma 3 e 4 dell'art. 109 bis dell'O.EE.LL.

#### Art. 32

##### *Regolamento delle sedute*

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

#### Art. 33

##### *La composizione della giunta*

1. La giunta comunale è l'organo di Governo del Comune ed è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, non superiore al numero di quattro.

#### Art. 34

##### *L'elezione del sindaco*

1. Il sindaco è eletto nei termini e modi di cui alla legge regionale n. 7/1992, e rimane in carica sino alla scadenza del consiglio comunale. Esso presta giuramento al prefetto della Provincia.

Art. 35  
*Elezione della giunta*

1. Il sindaco eletto al primo o al secondo turno, entro dieci giorni della proclamazione effettuata dal Presidente d'ufficio centrale, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra gli elettori del comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione del consiglio comunale e alla carica di sindaco che i nominati non erano stati già indicati nell'elenco presentato assieme al documento programmatico in sede di presentazione della candidatura.

Art. 36  
*Incompatibilità*

1. a carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale, un consigliere comunale sia nominato assessore deve dichiarare entro dieci giorni per quale carica intende optare. La mancata opzione entro il suddetto termine comporta la decadenza dalla carica di assessore.

L

Art. 37  
*Giuramento degli assessori*

1. In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata, dal sindaco.

La composizione della giunta viene comunicata entro dieci giorni dal suo insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

Art. 38  
*Revoca assessori*

1. Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta, in tal caso egli deve entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consesso può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto disposto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/1992.
2. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
3. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.

Art.39  
*Atti adottati*

1. Gli atti relativi alla nomina, revoca e decadenza adottati dal sindaco sono immediatamente esecutivi e sono comunicati oltre che al consiglio comunale alla sezione provinciale del Comitato di controllo e all'Assessorato regionale degli enti locali.

Art. 40  
*Cessazione carica*

1. La cessazione della carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione della carica dell'intera giunta.

Art. 41  
*Funzione della giunta*

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o vice sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori e delibera con la maggioranza dei membri che la compongono.
2. La giunta stabilisce di convocarsi, un giorno alla settimana senza bisogno di comunicazione scritta, salvo nel caso di convocazione d'urgenza da farsi 24 ore prima.

Art. 42  
*Attribuzioni*

1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad altra discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.
2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di Governo:
  - a) propone al consiglio i regolamenti;
  - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al consiglio;
  - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
  - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
  - e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
  - f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
  - g) adotta provvedimenti di assunzione di personale relativamente alla programmazione ed alla copertura finanziaria già deliberata dal consiglio comunale e

quindi di approvazione del bando e nomina della commissione e relativi atti di quest'ultima nonché loro cessazione e, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale;

h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e/o donazioni; .

i) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

l) fissa la data di convocazione dei comizi per referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;

n) nel limite delle disponibilità finanziarie del bilancio e del contingente prescritto dalle norme vigenti, adotta i provvedimenti di assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato;

o) incarichi professionali mediante convenzione;

p) somministrazione e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;

q) concessioni non riferite alle opere pubbliche nell'ambito di regolamentazione e di indirizzo del settore;

r) acquisti e alienazioni immobiliari, le relative permuta, le concessioni, le modalità di scelta del contraente ed i bandi di gara per le opere pubbliche e per le forniture quando abbiano un valore pari o inferiore a L. 90 milioni, salvo aggiornamenti ISTAT rimanendo comunque fermo il limite procedurale per le forniture dell'art. 52 della legge regionale n. 21/1985 e quindi l'importo sino a L. 80 milioni.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese con la presenza di almeno la maggioranza assoluta degli assessori in carica e, a maggioranza assoluta dei voti. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diverse decisioni della stessa. Alle sedute della giunta possono partecipare, senza diritto di voto i revisori dei conti, nonché tutti i responsabili dei servizi interessati ai provvedimenti da adottarsi.

6. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto della maggioranza degli assessori assegnati.

7. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quanto si trova in uno dei casi di incompatibilità

8. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano di età fra i presenti.

#### Art. 43

##### *Nuova elezione del sindaco*

I. Qualora nel corso del mandato il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si procede alla nuova elezione dell' organo. Competente alla dichiarazione della decadenza è la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo. Ciò comporta la decadenza di tutta la giunta. Le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'O.EE.LL. vigente. La nuova elezione del sindaco avrà luogo entro 90 giorni. La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del consiglio.

#### Art. 44

##### *Mozione di sfiducia*

I. Avverso il sindaco e la giunta non può essere presentata mozione di sfiducia.

2. Ove il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere una sola volta nel quadriennio la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco in modi e termini di cui all'art. 18 della legge regionale n. 7/1992. L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco e della giunta che viene dichiarata con D.P.R.S. su proposta dell'Assessorato EE.LL. entro 15 giorni dalla comunicazione. Il sindaco rimane in carica sino alla scadenza del consiglio comunale. Il mancato accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio comunale che viene dichiarato entro 15 giorni dalla comunicazione con D.P.R.S. su proposta dell'Assessorato degli enti locali.

#### Art. 45

##### *Le competenze del sindaco come capo dell'amministrazione*

1. Il sindaco rappresenta l'ente, la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all' esecuzione degli atti.

2. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria comunale.

3. Il sindaco può delegare, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni ai singoli assessori, nel rispetto delle competenze della sfera burocratico - amministrativa.

Il sindaco comunica tempestivamente al consiglio comunale le deleghe conferite ad ogni assessore salvo che queste non sono già indicate nel documento programmatico.

4. Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco a sostituirlo in caso di assenza o impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano per età, e in mancanza, uno degli assessori presenti, secondo l'ordine di anzianità.

5. Il sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

6. Il sindaco nomina, designa o revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia da essi dipendenti o controllati.



7. Il sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire un incarico a tempo determinato che non costituisce rapporto di pubblico impiego, ad un esperto estraneo all'amministrazione dotato del titolo di laurea.

8. Il sindaco ogni sei mesi presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.

9. Il sindaco annualmente trasmette una dettagliata relazione sull'esperto da egli eventualmente nominato.

10. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

11. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

#### Art. 46

##### *Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale*

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri anagrafe di stato civile, e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Il sostituto del sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

#### Art. 47

##### *La rimozione, la sospensione e decadenza degli amministratori*

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali il sindaco, i componenti del consiglio e/o della giunta, possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o sottoposti a misure di sicurezza.

In attesa del decreto, l'Assessore per gli enti locali può disporre la sospensione degli amministratori qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

## Capo VI LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

### Art. 48 *Nomina revisore del conto*

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a un componente, un revisore del conto.
2. Il revisore del conto deve essere scelto tra:
  - gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
  - gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
  - gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Il revisore del conto può partecipare di diritto a tutte le sedute della giunta e del consiglio comunale.
6. Il revisore in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
  - a) collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;
  - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
  - c) attesta la corrispondenza del rendiconto, alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
  - d) esprime pareri in ordine: bilancio di previsione, storno di fondi e variazioni di bilancio.
7. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. Il revisore del conto risponde della verità delle attestazioni ed adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

### Art. 49 *Il controllo di gestione contabile*

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi a cui sono preposti.
2. Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli stessi unitamente ad osservazioni e rilievi sottoposti all'esame della giunta la quale redige a sua volta un quadro generale della situazione economico-finanziaria e di gestione da sottoporre al consiglio comunale.

Capo VII  
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI  
E DEI SERVIZI PUBBLICI

Sezione I

Art. 50  
*Organizzazione degli uffici*

1. La pianta organica del personale dipendente prevede la dotazione distinta per qualifica, settori e profili professionali.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico nonché l'ordinamento strutturale degli uffici si articola secondo le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'organizzazione degli uffici sarà disciplinata da apposito regolamento basato su criteri di autonomia, funzionalità, professionalità e responsabilità.

In particolare il regolamento deve prevedere:

- maggiore grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze dell'ente, alle qualifiche in godimento ed al titolo posseduto;

- la disciplina della responsabilità del personale, in relazione agli strumenti programmatici e di bilancio adottati dal consiglio alle relative direttive di attuazione degli organi di Governo, ai piani e alle disposizioni di istruttorie, attuative ed esecutive dei responsabili di unità operativa;

- la modalità per l'individuazione del responsabile di ciascuna unità operativa; che risponde dello svolgimento delle funzioni nonché dell'obiettivo assegnato.

4. Area funzionale – l'insieme di più strutture tra loro coordinate in relazione al perseguimento degli obiettivi, dei risultati e/o del controllo di gestione. Al coordinamento delle aree funzionali sono assegnati dalla giunta, su proposta del sindaco sentito il segretario comunale i relativi responsabili.

5. Il regolamento di organizzazione individua le diverse aree e specifica le modalità di attribuzione dell'incarico.

Art. 51  
*Incarichi di direzione*

1. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato per un massimo di mesi 30 elevabili ad anni 3 con le modalità che saranno fissate dal regolamento, e comunque a condizioni che se ne ravvisino le opportunità e convenienze, e potranno essere affidate al personale dipendente inquadrato nella qualifica funzionale 7<sup>a</sup> in possesso del titolo di studio di laurea, e 6<sup>a</sup> in possesso del titolo di studio diploma di scuole medie superiori, con almeno 5 anni di esperienza professionale.

2. Il rinnovo di tali incarichi è disposto con provve dimento, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal funzionario nel periodo conclusosi in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti.

3. Qualora il conseguimento degli obiettivi risulti inadeguato l'incarico può essere revocato anticipatamente.

4. Il conferimento degli incarichi comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro, che sarà definito nel

contratto a tempo determinato e che cessa con la conclusione o revoca dell'incarico stesso.

#### Art. 52

##### *Rapporti con le organizzazioni sindacali*

1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di informazione sull'attività amministrativa e possono esprimere parere, con particolare riguardo:
  - al funzionamento dei servizi e degli uffici e la correlativa valutazione degli organici;
  - alle innovazioni tecnologiche ed ai programmi di investimento;
  - all'organizzazione del lavoro ed al personale.

#### Art. 53

##### *Il segretario comunale*

1. Il Comune ha un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.
2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al segretario comunale.
3. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre ai compiti di cui al 2° comma del precedente articolo sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale direttivo e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio.

#### Art. 54

##### *Attribuzioni gestionali*

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuite dallo statuto ad organi elettivi, non ché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa.

#### Art. 55

##### *Attribuzioni di sovrintendenza Direzione – Coordinamento*

1. Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 56  
*Attribuzioni di legalità e garanzia*

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge..
2. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
3. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 57  
*Il vice segretario comunale*

1. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento è previsto il vice segretario.

Art. 58  
*La responsabilità del segretario comunale e del personale direttivo*

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché dal segretario comunale sotto il profilo della legittimità. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso il Comune temporalmente non abbia il funzionario o i funzionari responsabili del servizio il parere è espresso dal segretario dell'ente in relazione alle sue competenze, o dal vice segretario in caso di assenza temporanea del segretario.
3. I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sezione II

Art. 59  
*I servizi pubblici locali*

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

## Art. 60

### *L'istituzione dei servizi sociali*

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il direttore è nominato e può essere revocato con delibere di giunta.
5. Il direttore dell'istituzione può essere un dipendente comunale o un funzionario non dipendente.
6. Al direttore e al restante personale relativo all'organico della istituzione s'applicano gli accordi di comparto di cui all'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 come per gli impiegati del Comune.
7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti dell'istituzione è del tutto analoga a quello dei dipendenti del Comune.
8. La commissione di disciplina è composta dal sindaco o suo delegato che la presiede, da un rappresentante sindacale di categoria e da un dipendente estratto a sorte tra i dipendenti della istituzione. Tale estrazione avverrà ogni triennio.
9. Il consiglio d'amministrazione, composto da 7 membri, su proposta del sindaco, è eletto dal consiglio comunale a maggioranza di voti nel rispetto proporzionale della minoranza e dura in carica 3 anni. Dal seno del consiglio d'amministrazione si elegge il presidente entro 45 giorni dall'avvenuta elezione da parte del consiglio.
10. Il presidente, dopo eletto, giura nelle mani del sindaco con la formula di cui all'art. 11 D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3.
11. I membri del consiglio d'amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali.
12. La carica di presidente è incompatibile con quella di consigliere comunale.
13. La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione.
14. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.
15. I compensi dei consiglieri d'amministrazione sono uguali a quelli del consiglio comunale, quelli del presidente uguali a quelli del sindaco.

## Art. 61

### *Il funzionamento dell'istituzione per i servizi sociali*

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:
  - a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
  - b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
  - c) approvano schema di regolamento di contabilità;
  - d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il

proseguimento degli scopi.

2. Il Comune, con delibera del consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione per i servizi sociali, ai quali il consiglio d'amministrazione dell'istituzione stessa dovrà conformarsi. .

3. Il consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:

a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo quanto non riferibile all'istituzione stessa;

b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito Assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune e quando si rendesse altresì necessario;

c) verificare in giunta prima ed in consiglio comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lett. b), precedente;

d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.

4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il revisore dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

#### Art. 62

##### *Le altre forme di gestione dei servizi pubblici*

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;

b) i consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;

c) gli accordi di programma;

d) l'unione dei Comuni.

3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del sindaco spettano sempre al consiglio comunale.

#### Capo VIII

##### FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

#### Art. 63

##### *I principi di collaborazione tra Comune e Provincia*

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può ove lo ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra comunale nel settore economico, produttivo,

commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere, il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto agli articoli 43 e 47.

#### Art. 64

##### *La collaborazione alla programmazione*

1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

#### Art. 65

##### *La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali*

1. Qualora il Comune è individuato dallo statuto della Provincia quale circondario provinciale favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.

2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

#### Capo IX

##### CONTABILITA' - CONTROLLO NORME TRANSITORIE

#### Art. 66

##### *Le norme delle finanze e della contabilità*

1. Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

#### Art. 67

##### *Il controllo*

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalle disposizioni delle apposite leggi regionali e statali.

#### Art. 68

##### *La deliberazione dello statuto*

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano per le modifiche dello



statuto.

3. Lo statuto dopo approvato è inviato nei termini di legge all'organo di controllo per il controllo di legittimità. Lo statuto restituito dopo l'approvazione dell'organo di controllo è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

4. Esso è, altresì, affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità presso l'Assessorato regionale degli enti locali.

#### Art. 69

##### *Le norme transitorie*

1. Sino all'entrata in vigore dello statuto limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 dicembre 1991, n. 48 in quanto con esse compatibili.

Le norme di cui agli articoli 20, secondo comma, 23, 24, 25, 26, 28, quarto comma, 29 lett. p), 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 44 entrano in vigore con il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione del sindaco nelle forme previste dalla legge regionale n 7/92, nelle more, per le materie contenute nei predetti articoli, continuano ad applicarsi le norme vigenti.

#### Art. 70

##### L'entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio se posteriore.